



SCUOLA FORMAZIONE ATTORE

REGOLAMENTO

Corso di Diploma Accademico di Primo Livello

Art. 1 - (Istituzione dei Corsi)

- a) Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive dello Statuto SFA, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, criteri e modalità di svolgimento delle attività formative della Scuola Formazione Attore (in seguito SFA).
- b) Il presente Regolamento fa riferimento al DPR dell'8 luglio 2005 - n. 212, al D. M. del 30.9.2009 - n. 126 e successivi riguardanti le accademie di arte drammatica.

Art. 2 - (Definizioni)

Ai sensi del presente Regolamento si intende per:

- a) corso di studio: il Corso di Diploma Accademico di 1° livello;
- b) attività formative: tutte le attività finalizzate alla formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle prove finali, alla produzione artistica, alle attività di ricerca. Alle attività didattiche di gruppo, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- c) area disciplinare: l'inserimento dei settori artistico-disciplinari definiti dal D.M. n. 126 del 30 settembre 2009;
- d) credito formativo accademico (=CFA): la misura del volume di lavoro di apprendimento, comprensivo dello studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- e) curriculum: l'insieme delle attività formative specificate nei regolamenti didattici dei corsi di studio e finalizzate al conseguimento del titolo relativo;
- f) declaratoria: la descrizione del settore disciplinare;
- g) obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, competenze e abilità necessarie al raggiungimento del livello artistico, culturale e professionale al quale è finalizzato il corso di studio;
- h) offerta formativa: l'insieme dei corsi, delle attività formative, di produzione e di ricerca attivati dalla SFA;
- i) ordinamento didattico: l'insieme delle discipline e delle attività previste nei curricula dei corsi di studio e l'insieme delle norme che li regolamentano;
- l) scuola: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;



- m) settori artistico-disciplinari: raggruppamenti di discipline omogenee riconducibili alla medesima declaratoria;
- n) struttura didattica: la struttura che programma e coordina il servizio didattico
- o) scheda di valutazione: documento compilato dal docente incaricato per ciascuno studente a conclusione del monte ore erogato che viene archiviato dalla Segreteria;
- p) libretto dello studente: libretto in possesso dello studente che riporta le attività sostenute e le valutazioni ottenute.

Art. 3 - (Organi della SFA)

a) La SFA è promossa e gestita dall'associazione culturale Accademia dello Spettacolo. Il progetto si prefigge di curare la formazione di un gruppo contenuto di studenti, di conseguenza la dimensione delle strutture organizzative, pur rispettando le indicazioni ministeriali, puntano ad essere agili.

Sono Organi della SFA per Statuto:

- Consiglio Amministrativo
- Consiglio Accademico
- Collegio dei Docenti

b) Il Direttore didattico o artistico è presente in tutti e tre gli organi e funge da coordinatore.

c) Il Presidente rappresenta la SFA di fronte a Enti pubblici e privati.

Art. 4 - (Ammissioni)

a) Il numero massimo di studenti ammessi al primo anno della SFA è stato fissato a 16. La somma totale degli iscritti ai tre anni del corso di studio non può essere superiore a 36 studenti. Eventuali deroghe sono decise dal Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del Consiglio Accademico.

b) L'ammissione ai corsi accademici di primo livello attivati presso la SFA è riservata agli studenti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.

c) I candidati che si sono segnalati attraverso la piattaforma online vengono contattati per un colloquio telefonico in cui vengono verificati i requisiti di base e le motivazioni.

d) I candidati ritenuti idonei vengono convocati presso la sede della scuola per trascorrere un'intera giornata insieme agli allievi della SFA e conoscere dall'interno l'istituto senza filtri. Nello stesso tempo gli insegnanti hanno modo di valutare la predisposizione dei candidati secondo questi criteri:

- maturità
- resistenza psico-fisica
- apertura mentale e duttilità
- disponibilità a mettersi in gioco.

e) Nella stessa giornata i candidati vengono sottoposti ad una prova attitudinale che si svolgerà alla presenza di almeno 3 docenti della SFA competenti nelle tre diverse discipline: recitazione, canto e danza. Viene assegnata una valutazione in centesimi. I candidati sostengono un colloquio con il Direttore o un suo delegato a conclusione delle prova.

f) Nominativi dei candidati e valutazione ottenuta vengono inseriti in una graduatoria di ammissione che potrà essere consultata online. Coloro i quali hanno ottenuto almeno 80/100 entrano in graduatoria e possono procedere con l'iscrizione versando la quota di iscrizione fissata.

g) L'Ordinamento Didattico prevede un curriculum molto impegnativo, di conseguenza è importante che i candidati godano di sana e robusta costituzione e non presentino situazioni di rischio nello svolgimento di materie che prevedono un importante stress fisico e psichico.

Art. 5 - (Obbligo di frequenza, ripetenze, registri, assenze giustificate)

a) L'Ordinamento didattico prevede una serie di corsi con obbligo di frequenza. Per essere ammessi



a sostenere l'esame delle materie segnalate dalla lettera "E" (Esame) gli studenti devono aver accumulato presenze per almeno l'80% delle ore erogate.

b) Il Consiglio Accademico stabilisce provvedimenti ovvero motivate deroghe nei confronti degli studenti che risultino non disporre del minimo prescritto di frequenze per l'ammissione agli esami; lo studente che risulti con frequenza inferiore all'80% della totalità delle attività formative e che non sia oggetto di deroga è dichiarato ripetente.

c) Le presenze alle lezioni vengono annotate dai docenti sui registri che la Direzione affida loro all'inizio di ogni attività. I docenti avranno cura di compilarli correttamente consegnandoli al termine del corso per l'archiviazione.

d) Sono giustificate le assenze dovute a:

- motivi di salute certificati;
- gravi motivi personali riconosciuti dal Consiglio Accademico;
- partecipazione a progetti o iniziative dell'Istituzione, su autorizzazione del Direttore, sentito il parere del docente della lezione.

Art. 6 - (Permessi di lavoro artistico)

I permessi di lavoro artistico (partecipazione a spettacoli, reading, produzioni radio-cinetelevisive) possono essere solo eccezionalmente concessi, su delibera del Consiglio Accademico.

Lo studente ha l'obbligo di presentare domanda di permesso di lavoro artistico al Consiglio Accademico prima di firmare il contratto relativo e comunque un mese prima dell'inizio del lavoro stesso, specificando la tipologia del lavoro, l'ente di produzione, il regista del lavoro, la durata dell'impegno; lo studente che non avendo presentato domanda o avendo ricevuto un diniego dovesse procedere ad accettare il lavoro in oggetto è dichiarato decaduto.

Di norma non vengono concessi permessi di lavoro al I° anno di Corso; qualora l'offerta di lavoro provenisse da Istituzioni od enti di produzione di comprovata rilevanza sul piano artistico e culturale o da singoli artisti di comprovata esperienza e chiara fama, lo studente può chiedere che la SFA stipuli con i soggetti di cui sopra un protocollo d'intesa allo scopo di definire congiuntamente un percorso didattico personalizzato per lo studente durante il periodo di impegno lavorativo. In questo caso lo studente può chiedere che tale percorso didattico venga considerato sostitutivo del percorso didattico previsto per lo stesso periodo dal piano di studi della SFA con il riconoscimento di CFA.

Art. 7 - (Piano dell'Offerta Formativa)

Al Direttore Artistico spetta il compito di tenere aggiornato il Piano dell'Offerta Formativa (POF) che è stato redatto a partire dal 2010.

Fanno parte del POF i programmi di ogni singola materia che viene erogata a cui collaborano i docenti incaricati.

Art. 8 - (Ordinamento Didattico)

a) L'Ordinamento Didattico della SFA è stato approvato dall'ente governativo preposto: compito del Direttore è organizzare e sovrintendere la sua realizzazione coadiuvato dal Consiglio Accademico.

b) L'ordinamento didattico è consultabile da docenti, studenti e chiunque lo voglia visionare.

c) L'ordinamento didattico del corso di studio della SFA definisce:

- gli obiettivi formativi del corso di studio;
- i CFA assegnati a ciascuna attività formativa;
- le discipline previste e il loro monte ore;
- la tipologia delle attività formative (T=teoriche, P=pratiche);
- le materie con Esame (E) e quelle con idoneità senza esame (ID);
- le materie obbligatorie e quelle opzionali.



Art. 9 - (Crediti Formativi Accademici)

- a) La SFA aderisce all'European Credit Transfer System che riconosce 1 credito formativo per 25 ore di attività.
- b) Di norma 1 CFA corrisponde alle seguenti attività:
- lezioni teoriche: 7,5 ore in presenza (+17,5 ore di studio personale);
 - lezioni teorico/pratiche: 12,5 ore in presenza (+12,5 ore di studio personale);
 - lezioni pratiche: 25 ore in presenza;
- fatte salve le variazioni percentuali in più o in meno consentite dal DPR nr. 212 del 2005;
- c) L'ordinamento didattico determina, sulla base dei decreti ministeriali, la misura dei crediti corrispondenti alle varie attività previste per il conseguimento del titolo di studio.
- d) L'attività annuale media di uno studente è corrispondente a circa 60 (sessanta) crediti, 180 (centottanta) nel triennio.

Art. 10 - (Acquisizione e riconoscimento CFA)

I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:

- a) il superamento delle prove d'esame per le discipline e le attività formative contrassegnate con la lettera "E";
- b) il conseguimento dell'idoneità conferita dal docente per le discipline e le attività formative contrassegnate dalle lettere "ID";
- c) lo svolgimento dell'attività "a scelta dello studente";
- d) la partecipazione alle attività di produzione e di ricerca dell'istituzione;
- e) il superamento della prova finale di conoscenza della lingua straniera;
- f) il superamento della prova finale.

Art. 11 - (Esami)

- a) Le materie contrassegnate con la lettera "E" nell'ordinamento didattico prevedono un esame che si tiene una volta completato il monte ore fissato. Per sostenere l'esame gli studenti devono avere un numero di presenze pari all'80% delle ore erogate.
- b) Le materie contrassegnate con "EV" sono vincolanti, cioè il mancato superamento ferma la carriera accademica o richiede la ripetizione di tutto l'anno.
- c) Le prove di esame possono avvenire secondo le seguenti modalità:
- Esame orale
 - Esame pratico (esecutivo o scritto)
 - Esame di gruppo (fatta salva la riconoscibilità e la valutabilità dell'apporto individuale)
- d) La valutazione è espressa dal docente incaricato in trentesimi. L'esame si intende superato con una votazione minima di 18/30. Qualora il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita la lode;
- e) L'Istituto fissa un primo appello, chiamato "estivo", che si svolge al termine dell'anno accademico. Per le materie che lo prevedono sarà fissato un secondo appello, chiamato "autunnale", che si svolge prima della ripresa del nuovo anno accademico. Lo studente che non supera l'esame al primo appello, si può ricandidare a quello successivo. La Direzione comunica ogni anno le date degli esami specificando per quali materie è possibile una seconda candidatura.
- f) Lo studente può "rifiutare la valutazione" al primo appello e ricandidarsi al secondo appello per migliorare il voto: in linea generale il rifiuto è possibile solo per le materie dove la valutazione è strettamente individuale e non comporta il coinvolgimento di colleghi o oneri suppletivi per la scuola. Lo studente comunica il rifiuto al docente che annota sulla "scheda di valutazione" tale decisione.



g) Per le discipline dell'area danza, materia considerata non vincolante nella formazione attoriale, è richiesto il superamento del primo livello; lo studente ha a disposizione tre anni per raggiungere questo obiettivo.

Art. 12 - (Esami di passaggio)

a) Con "Esame di passaggio" si intende una prova multidisciplinare che si tiene al termine del I° e del II° anno, in cui lo studente dimostra le competenze acquisite frequentando alcune delle materie contrassegnate con ID nell'ordinamento didattico, che sono ritenute particolarmente qualificanti.

Anno I:

- Recitazione in versi
- Improvvisazione
- Mimo
- Impostazione voce cantata
- Inglese

Anno II:

- Improvvisazione
- Mimo
- Interpretazione vocale
- Recitazione in lingua inglese

La prova viene effettuata di fronte ad una commissione presieduta dal Direttore o da un suo delegato e i docenti delle materie. La valutazione sarà una media ottenuta dalle singole prove previste. Il superamento di tale prova è vincolante per l'accesso all'anno successivo.

Art. 13 - (Materie con idoneità senza esame)

a) Per le discipline e le attività formative contrassegnate con le lettere "ID" il giudizio di idoneità è espresso dal docente sulla base di una valutazione in itinere; il voto è espresso in trentesimi. L'idoneità si intende ottenuta con una votazione minima di 18/30. Qualora il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita la lode.

b) Vi sono delle attività che non prevedono valutazione, ma concorrono all'ottenimento di CFA.

- Canto Corale e Recitazione su Partitura

l'attività svolta collettivamente rende difficilmente valutabile il rendimento del singolo.

- Arti Marziali e Training Fisico

tali discipline sono ritenute complementari alla formazione attoriale.

- Tirocinio
- Attività a scelta dello studente

Allo studente che avrà frequentato almeno l'80% delle ore erogate saranno assegnati i CFA previsti dall'ordinamento.

Art. 14 - (Tracciamento delle valutazioni)

a) La votazione è riportata a cura del docente sul "libretto dello studente" e sulla "scheda di valutazione" che viene depositata nell'archivio della Segreteria. In caso di difformità fa fede quanto riportato sulla scheda di valutazione.

b) Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della relativa valutazione, di un esame già superato con votazione depositata in Segreteria.

Art. 15 - (Propedeuticità e sbarramenti)

Le attività formative contrassegnate con la sigla "V" = vincolante, sono da considerarsi propedeutiche e il superamento di tutti gli esami "vincolanti" è da considerarsi condizione necessaria per l'ammissione al successivo anno di corso e per il conseguimento del diploma.



Art. 16 - (Pagella di presentazione)

a) Una volta concluso l'iter triennale previsto lo studente che ha conseguito può presentare domanda di diploma versando la quota stabilita dal Consiglio di Amministrazione. La direzione provvederà a preparare la "pagella di presentazione".

b) La pagella riporta:

- cognome e nome del candidato;
- data di iscrizione alla SFA;
- curriculum (attività sostenute e valutazioni);
- eventuali annotazioni disciplinari;
- calcolo della media ponderata ottenuta dalla somma delle valutazioni conseguite nelle materie contrassegnate dalla lettera "E", convertita in centodecimi;
- programma che lo studente sosterrà di fronte alla commissione;
- valutazioni delle singole prove d'esame;
- eventuale giudizio;
- valutazione finale;
- firme di tutti i componenti della Commissione.

c) La "pagella di presentazione" è il certificato sintetico che attesta la carriera dello studente presso la SFA e può essere presentato per i fini consentiti dalla legge. L'originale viene conservato nell'archivio SFA, allo studente viene consegnata copia se richiesta.

Art. 17 - (Prova Finale)

a) La prova finale ha la funzione di evidenziare le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo ed assegnare il titolo di studio. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo aver maturato tutti i crediti previsti dal piano di studi (=167). Alla prova finale sono attribuiti 13 (tredici) CFA poiché si ritiene che lo studente dovrà dedicare almeno 325 ore di tipo prevalentemente laboratoriale.

b) Lo studente viene presentato con il documento di ammissione (o pagella di ammissione), che attesta tutti gli esami sostenuti e le attività frequentate nei tre anni, il conteggio dei CFA maturati, le eventuali ammonizioni riportate e la media di presentazione.

c) La media di presentazione viene calcolata sommando tutte le valutazioni ottenute nelle materie contrassegnate da "E", dividendo per il numero di esami. Il valore viene convertito in centodecimi.

Art. 18 - (Articolazione della Prova Finale)

La prova finale è così articolata:

a) Spettacolo

Durante il terzo anno gli studenti partecipano all'allestimento di uno o più spettacoli teatrali da rappresentare al pubblico. Questa parte della prova può anche prevedere la realizzazione di uno spettacolo originale di teatro educativo (per i dettagli vedere POF).

b) Prova di fronte alla Commissione

1. L'Istituto organizza una o più sessioni di esami a cui gli studenti si possono candidare presentando domanda almeno 1 mese prima e versando la quota prevista.

2. La Commissione è composta da almeno 5 componenti. È presieduta dal Direttore o da un suo delegato e comprende i docenti che hanno curato la preparazione della prova finale. La commissione viene nominata dal Direttore, assicurando una trasversalità di rappresentanza alle diverse aree formative.

3. La prova avrà il seguente programma:

- *monologo* della durata di 3-5 minuti da eseguire in accademico senza ausilio di costumi e accessori;
 - *scena dialogata* della durata 10-15 minuti da eseguire con trucco, parrucchetto, costume e accessori;
- nell'occasione possono essere coinvolti colleghi;



- *repertorio musical*: un brano in cui lo studente dimostra di sapersi destreggiare con il canto, la recitazione e la danza da eseguire da solo o con l'ausilio di colleghi;
 - *prova di danza* (un pezzo coreografato di max 2 minuti) o del canto (una canzone da qualsiasi repertorio);
 - *prova in busta chiusa*: 8 giorni prima dell'esame viene consegnato un monologo da preparare in autonomia che dovrà essere presentato di fronte alla telecamera simulando un'audizione Cine-TV. L'allievo dovrà dimostrare di sapersi presentare ad un'audizione. La preparazione di questa prova dovrà avvenire senza l'ausilio dei docenti.
4. I contenuti delle prove vengono scelti dallo studente con il consiglio dei docenti e confrontandosi con i tutors. La SFA mette a disposizione degli studenti diplomandi le aule, le palestre, la strumentazione e i costumi per una settimana prima della data stabilita dell'esame di diploma. Chiedendo alla direzione, il diplomando può coinvolgere studenti degli altri corsi nella preparazione dei suoi pezzi. Non è consentito il coinvolgimento di esterni in qualsiasi forma.
5. Il voto finale è espresso in centodecimi, con eventuale lode. La media ponderata dei voti può essere integrata dalla commissione per un punteggio non superiore a 5/110. L'eventuale lode deve essere assegnata all'unanimità.
6. L'esame di diploma è un atto pubblico: possono assistere parenti, amici dei candidati ed esterni in base alla capienza del locale. I candidati non hanno facoltà di decidere la composizione del pubblico. Gli studenti del primo e del secondo anno sono invitati a collaborare alla buona riuscita della giornata.
7. L'Istituto rilascia, come supplemento di diploma, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo di studio.

Art. 19 - (Ripetenza)

- a) Gli studenti che nell'Anno Accademico di riferimento non abbiano superato gli esami o le altre forme di verifica del profitto, sono dichiarati ripetenti e hanno facoltà di riscriversi al medesimo anno di corso unicamente nell'Anno Accademico successivo.
- b) È possibile ripetere l'anno una sola volta.
- c) I ripetenti hanno facoltà di chiedere l'esonero dalle discipline per le quali nell'anno precedente hanno superato l'esame ottenendo l'attribuzione dei crediti relativi.

Art. 20 - (Fuori corso)

- a) Gli studenti che allo scadere dei tre anni non abbiano maturato i CFA sufficienti per essere ammessi a sostenere la prova finale o che pur in presenza dei crediti maturati non abbiano sostenuto la prova finale nei termini fissati dalla Direzione, possono chiedere di assumere la qualifica di studente fuori corso.
- b) La Direzione fissa il programma che lo studente deve sviluppare e il Consiglio di Amministrazione stabilisce la retta da versare.
- c) Completato il programma lo studente fuori corso potrà presentare domanda di ammissione all'esame finale nelle sessioni che saranno fissate dalla Direzione.

Art. 21 - (Sospensione o congelamento del corso)

- a) Lo studente in regola con il pagamento di tutte le quote di iscrizione scadute può richiedere la sospensione del corso per uno o più anni accademici per iscriversi e frequentare corsi di studio presso istituti di pari grado italiani o esteri. La sospensione non può essere richiesta per frazione d'anno.
- b) La sospensione può durare al massimo 3 anni accademici; entro e non oltre il termine anzidetto lo studente deve presentare - entro i termini previsti per l'iscrizione - domanda di ripresa degli studi per essere iscritto al medesimo corso di studi per l'anno di corso successivo all'ultimo frequentato,



fatte salve le verifiche dei crediti acquisiti, l'effettiva disponibilità del posto e la verifica della regolarità della propria posizione amministrativa.

c) La SFA si riserva di effettuare una eventuale prova di verifica del livello di preparazione dello studente.

d) Il periodo di sospensione non viene preso in considerazione ai fini dell'ottenimento dei benefici per il diritto allo studio universitario (borse di studio, ecc.) e sospende i termini della decadenza dagli studi.

e) La sospensione può essere chiesta una sola volta e non consente allo studente di:

- sostenere esami e acquisire frequenze presentare domanda di passaggio ad altro corso;
- presentare domanda di trasferimento ad altro Ateneo richiedere esoneri parziali o totali dal pagamento dei contributi usufruire di agevolazioni economiche.

f) Durante la sospensione lo studente non è tenuto al versamento delle tasse.

g) La mancata riattivazione della carriera dopo la sospensione comporta tacita rinuncia al corso.

Art. 22 - (Interruzione del corso)

a) Il percorso accademico è finalizzato ad un inserimento professionale degli studenti. Per ambire ad una carriera nel settore dello spettacolo dal vivo è importante godere di sana e robusta costituzione. Durante l'iter accademico è facile che gli studenti raggiungano limiti fisici o psichici che li mettano in seria difficoltà oppure insorgano situazioni che richiedano un'interruzione del corso. L'interruzione del corso può avvenire per:

- nascita di un figlio;

è consentita l'interruzione di un anno accademico fino ai 3 anni di età del bambino;

- gravi infermità prolungate, debitamente certificate da medici competenti, ma che non compromettano l'idoneità a svolgere la professione attoriale;
- altri eventi sopravvenuti di impossibilità oggettiva della frequenza del corso debitamente documentati.

b) Nei casi di gravi infermità è importante che lo studente prenda atto se la patologia lo renda non idoneo a svolgere una carriera attoriale. A titolo di esempio, una frattura può comportare un lungo periodo di convalescenza, ma poi il soggetto può riprendere l'attività fisica. Viceversa un problema di anoressia o epilessia può diventare professionalmente invalidante, soprattutto nel settore dello spettacolo dal vivo.

c) Fermo restando il rispetto dei termini di decadenza dagli studi, l'interruzione può ripetersi per più periodi durante la carriera dello studente.

d) Durante il periodo di interruzione del corso lo studente non può compiere alcun atto di carriera. Il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito per l'ottenimento dei benefici per il diritto allo studio universitario. Il periodo di interruzione non sospende, né interrompe i termini di decadenza.

e) Dopo l'interruzione, la carriera può essere riattivata dallo studente previa valutazione di riammissione da parte di una commissione di docenti.

f) Nel periodo di interruzione del corso, lo studente non è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi salvo le spese di segreteria, se previste. L'importo da versare all'atto della ripresa degli studi è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

g) La mancata riattivazione della carriera dopo l'interruzione comporta tacita rinuncia agli studi.

Art. 23 - (Rinuncia)

a) Lo studente può rinunciare al proseguimento della propria carriera, manifestando in modo esplicito la propria volontà con un atto scritto, da presentarsi prima dell'inizio dell'anno accademico, e comunque non oltre 14 giorni dalla data di iscrizione.

b) La rinuncia intervenuta ad anno accademico iniziato ha effetto al termine dell'anno accademico ed obbliga lo studente al versamento delle quote previste per tutto l'anno.



- c) La rinuncia interrompe la carriera dello studente, ma non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione previo esame di ammissione.
- d) Su richiesta dello studente la SFA rilascia la certificazione della carriera svolta e dei crediti conseguiti fino a quel momento.

Art. 24 - (Attività formativa a scelta dello studente)

Su delibera del Consiglio Accademico, sono programmate annualmente le attività formative a scelta dello studente offerte dall'Istituzione specificando i crediti assegnati a ciascuna attività.

Art. 25 - (Lingue comunitarie)

- a) L'ordinamento didattico della SFA prevede un corso di 25 ore di lingua inglese destinato agli studenti con un livello A. Ogni anno, durante la fase preparatoria, viene eseguito un test per verificare il livello di conoscenza della lingua inglese di tutti gli studenti.
- b) Gli studenti che si presentano al primo anno con un livello B possono accedere direttamente al corso di Recitazione in Lingua Inglese.
- c) Lo studente dovrà conseguire prima della conclusione del proprio ciclo di studi una certificazione minima corrispondente al livello B1 del Common European Framework of Reference for Languages (CEF).

Art. 26 - (Programmazione didattica)

- a) L'anno accademico inizia indicativamente nella terza settimana di ottobre con l'avvio dei corsi che vengono erogati con cadenza settimanale e prosegue al completamento del programma previsto (25 settimane di lezione). A conclusione di questo periodo si tengono gli esami della sessione estiva calendarizzati dalla direzione. Le attività vengono sospese a partire dal 15 giugno e riprendono al 15 settembre con le attività di tipo intensivo e i seminari.
- b) Durante il periodo di sospensione vengono proposte attività a scelta dello studente.
- c) Prima dell'inizio del nuovo anno accademico si tengono eventuali sessioni di recupero o autunnali per le materie che lo possono prevedere.
- d) Il Direttore organizza il calendario annuale e l'orario settimanale cercando equilibrare le esigenze dei docenti con il rispetto dei criteri didattici che ispirano la SFA.
- e) Il calendario accademico è pubblicato dal Direttore di norma entro il 15 settembre di ogni anno.
- f) Le Commissioni per gli esami di diploma vengono fissate in base alle domande presentate; in linea generale, visto l'impegno di personale e struttura necessari ad organizzare la prova, si punta a costituire gruppi di almeno 3-4 studenti alla volta.

Art. 27 - (Pubblicità degli Atti)

- a) La SFA adotta forme e strumenti di comunicazione dei procedimenti e delle decisioni assunte, compatibilmente con le norme di protezione dei dati personali.
- b) Nel periodo della fase preparatoria, che precede l'inizio delle lezioni, viene data lettura dello Statuto SFA, del Regolamento Interno e del Patto formativo. Ogni studente può apertamente porre domande al direttore che spiega il funzionamento dell'istituto e i compiti del personale coinvolto.
- c) Informazioni e comunicazioni vengono pubblicate sulla bacheca interna della scuola nonché comunicate via mail o utilizzando piattaforme social come i gruppi Whatsapp.
- d) Infine sulla bacheca online vengono pubblicati tutti gli atti degli organi di governo e gli avvisi della direzione.
- e) Annualmente la Direzione pubblica in .pdf la "Guida didattica SFA", documento che illustra le attività formative dell'anno in corso. I docenti e i programmi delle singole materie. Tale documento resta riservato a docenti e studenti al fine di ridurre quanto possibile l'attività di plagio.



Art. 28 - (Orientamento e tutorato)

- a) La SFA attiva servizi di orientamento volti all'inserimento nel mondo del lavoro.
- b) La SFA istituisce attività di tutorato per i propri studenti, volta all'informazione sui corsi di studio, sui servizi per gli studenti, sul funzionamento amministrativo, sulle attività della SFA e quanto ritenuto di interesse per gli studenti.
- c) Allo scopo di mantenere la forma fisica raggiunta, una volta diplomati gli ex-allievi SFA hanno diritto di accedere gratuitamente alle lezioni settimanali di training fisico, danza moderna, danza classica e canto corale.
- d) Accademia dello Spettacolo attiva iniziative di produzione favorendo l'inserimento lavorativo dei giovani diplomati.

Art. 29 - (Iscrizione ai singoli)

- a) Ex-allievi, neodiplomati di altre accademie o studenti stranieri possono essere ammessi a frequentare singoli corsi, stage o workshop della SFA.
- b) La domanda viene valutata dal Consiglio Accademico, sentito il parere dei docenti, che delibera sulla base dei posti disponibili, verificando che l'inserimento non modifichi il programma previsto.
- c) Il Consiglio di Amministrazione valuta gli oneri economici fissando le quote di partecipazione.
- d) Gli studenti ammessi possono richiedere il riconoscimento e regolare attestazione dei crediti.

Art. 30 - (Periodi di studio presso altro Istituto italiano o estero)

- a) La SFA favorisce gli scambi di studenti con istituti italiani o esteri di corrispondente livello convenzionati sulla base di programmi internazionali di mobilità o di apposite convenzioni.
- b) Lo studente che richiede di trascorrere un periodo di studio all'estero è tenuto a indicare le attività formative che intende svolgere presso l'istituto convenzionato. Tale proposta deve essere approvata dalla struttura didattica competente sulla base di documentazione attestante le caratteristiche delle attività programmate.
- c) I periodi di studio trascorsi presso gli Istituti convenzionati sono riconosciuti in base a:
 - crediti acquisiti mediante verifica di profitto effettuata presso l'istituto convenzionato;
 - frequenza effettuata presso l'istituto convenzionato, ritenuta valida ai fini di verifica interna di profitto, anche prevedendo integrazioni ove necessarie;
 - periodo di preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - tirocinio e altre attività formative.
- d) La conversione dei voti al sistema italiano è effettuata sulla base di equivalenze approvate dal Direttore.
- e) All'atto dell'iscrizione alla SFA lo studente può chiedere il riconoscimento di attività formative compiute all'estero.

Art. 31 - (Riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero)

- a) Sulla base delle disposizioni vigenti e nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali, i titoli conseguiti all'estero possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi.
- b) Il riconoscimento è deliberato dal Direttore, sentita la struttura didattica competente.

Art. 32 - (Rapporti nazionali e internazionali e rilascio di titoli congiunti)

- a) La SFA può rilasciare titoli di studio congiuntamente con altri istituti italiani o esteri di corrispondente livello sulla base di apposite convenzioni siglate dalle istituzioni.
- b) Le convenzioni disciplinano:
 - le modalità di svolgimento dell'attività didattica;
 - i criteri per la verifica del profitto e il riconoscimento dei crediti maturati;



- per convenzioni con paesi esteri, la lingua nella quale è redatto e discusso l'eventuale elaborato scritto per la prova finale;
- la composizione della commissione per l'ammissione ai corsi e il conferimento del titolo;
- le modalità della verifica del profitto.

c) La convenzione può prevedere il rilascio di un unico titolo, con l'indicazione degli istituti convenzionati.

Art. 33 - (Fonti normative)

Il presente Regolamento è redatto nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei decreti in vigore e dello Statuto SFA.

Art. 34 - (Modifiche al Regolamento)

Eventuali modifiche potranno essere decise dal Direttore di sua iniziativa o su proposta delle strutture didattiche competenti o della rappresentanza degli studenti e saranno sottoposte al competente Ministero per l'approvazione.

Art. 35 - (Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore una volta ottenuto l'accreditamento del corso di studi presso il MIUR. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente Regolamento è competente in prima istanza il Direttore.

Torino, 20 Ottobre 2021

Per il Consiglio Accademico



Il Direttore Artistico

